



REPUBBLICA ITALIANA

13/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Massimo LASALVIA | Presidente |
| Carmela de GENNARO | Consigliere relatore |
| Aurelio LAINO | Consigliere |
| Giuseppina MIGNEMI | Consigliere |
| Beatrice MENICONI | Consigliere |

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al **n. 59838** del Registro di segreteria, promosso da

Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Baiamonti, n.25 presso la Procura generale della Corte dei conti

- appellante principale-

nei confronti di

DE LUCA Vincenzo (c.f. DLCVCN49E08H646T), nato a Ruvo del Monte (PZ), l'8.05.1949 e residente in Salerno, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato speciale in calce all'atto di appello, dall'avv. prof. Antonio D'Aloia (pec:

antonio.daloia@pec.it) e dall'avv. prof. Andrea R. Castaldo (pec: andrear.castaldo@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Antonio D'Aloia in Roma, alla via Emilio de' Cavalieri, n.11

-appellato e appellante incidentale-

contro

- Procura Generale della Corte dei conti;
- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania

avverso e per la riforma

della sentenza n. 175/2022 depositata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in data 17 febbraio 2022 e notificata in data 18 febbraio 2022 nonché della sentenza-ordinanza n. 807/2021 della stessa Sezione, depositata il 9 luglio 2021.

Visti gli atti di appello;

Esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 24 novembre 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il relatore consigliere Carmela de Gennaro, il V.P.G. Adriana Parlato per la Procura generale e gli avv.ti prof. Antonio D'Aloia e prof. Andrea Castaldi per il sig. De Luca Vincenzo, come da verbale d'udienza

Svolgimento del processo

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, con la sentenza n. 175/2022, depositata il 17 febbraio 2022, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il Presidente della Regione Campania, dott. Vincenzo De Luca, al pagamento, in

favore della citata Regione, della somma di euro 59.095,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'azione contabile trae origine dalla trasmissione, da parte del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, dell'informativa prot. 379589 del 24 luglio 2018 nella quale si riferisce che quattro vigili urbani provenienti dal comune di Salerno, già assegnati in posizione di comando, a decorrere dal 21 luglio 2015, presso l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione Campania, erano stati nominati Responsabili della Segreteria di quest'ultimo e, ciascuno di essi, aveva goduto, nel periodo dal 10.03.2016 al 31.12.2019, dell'indennità di cui all'art.12, comma 6, del d.p.g.r.c. n.37 del 4 febbraio 2013, nella misura di euro 46.000,00 annui, in luogo di quella, pari ad euro 15.000,00, ai medesimi riconosciuta dal 21.07.2015 al 09.03.2016, in applicazione di quanto previsto all'art.12, comma 4, del citato decreto presidenziale.

Dagli atti di indagine, emerge una serie di provvedimenti amministrativi - emanati dal Presidente De Luca ovvero adottati su suo impulso - che avrebbero complessivamente integrato una condotta illecita risultante dalla concatenazione dalla seguente serie di passaggi.

Il Presidente De Luca, con nota n. 168750 dell'8 marzo 2016, invitava il dirigente dell'Ufficio regionale addetto agli adempimenti amministrativi e contabili a predisporre gli atti necessari per nominare quattro vigili urbani (Baldi Gianfranco, Muro Giuseppe, Polverino Giuseppe e Postiglione Claudio), impiegati presso il comune di Salerno, quali responsabili della sua Segreteria.

Con decreto presidenziale n. 59 del 9 marzo 2016, veniva poi, riformulato l'art. 7, comma 2, del d.p.g.r.c. n. 37/2013, dedicato alla "Segreteria del Presidente", prevedendo che presso la medesima *"per la cura dei rapporti con enti ed istituzioni, operano fino ad un massimo di cinque Responsabili scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione"* e veniva, altresì introdotto all'art. 12, il comma 6, che modificava il trattamento economico da attribuire agli interessati prevedendo che *"Ai responsabili della Segreteria del Presidente, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, è corrisposta un'indennità pari alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale. Ai medesimi responsabili, ove estranei alla pubblica amministrazione, spetta un trattamento economico articolato in una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale del dipendente di categoria D, posizione economica D1, ed un emolumento accessorio pari alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale"*.

Il giorno seguente a tali modifiche regolamentari, con i decreti presidenziali nn.62, 63, 64 e 65 del 10 marzo 2016, veniva disposta la nomina dei quattro vigili, quali Responsabili, con differenti funzioni, presso la Segreteria del Presidente della Giunta regionale e, con i successivi decreti nn. 82, 83, 84 e 85 del 31 marzo 2016, a costoro veniva riconosciuta la retribuzione consistente nel trattamento economico fondamentale, con l'aggiunta dell'indennità prevista dal novellato comma 6, dell'art. 12, pari ad euro 46.000,00 annui, parametrata alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale.

Dalle sommarie informazioni rese agli organi di p.g., da diversi dipendenti del comune di Salerno e della Regione Campania, tuttavia, emergeva che i soggetti in questione, ricoprivano le mansioni di autisti a disposizione del Presidente e che, quando non erano impegnati alla guida, collaboravano ad altre attività inerenti i rapporti con gli uffici regionali e le interlocuzioni con altri soggetti, senza, però, essere incaricati della compilazione di relazioni o della predisposizione di atti amministrativi. In sostanza, i quattro vigili non avrebbero svolto i ruoli loro assegnati nel decreto di nomina, né compiti assimilabili a quelli affidati ai responsabili delle segreterie degli Assessori o dei Presidenti delle Commissioni regionali, limitandosi ad espletare mansioni operative, adeguate alla posizione di semplici addetti alla segreteria presidenziale.

Tanto premesso, la Procura regionale contestava al Governatore campano di aver dolosamente arrecato, all'amministrazione regionale, un pregiudizio economico pari ad euro 403.643,21, corrispondenti alla differenza tra le indennità liquidate, ai sensi del citato art. 12, comma 6, del d.p.g.c.r. n. 37/2013, e il totale degli emolumenti spettanti in assenza della modifica regolamentare.

Il Giudice di *prime cure*, con sentenza-ordinanza n. 807/2021, depositata il 9 luglio 2021, respingeva l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità, ex art. 87 c.g.c., dell'atto di citazione nonché l'istanza di modifica dell'importo da risarcire presentata dal Procuratore regionale, mentre ammetteva l'audizione dei testi indicati dalla difesa del convenuto, odierno appellante, che si svolgeva in data 4.11.2021.

Con la sentenza n. 175/2022, il Giudice riteneva il dott. De Luca

responsabile del danno in contestazione reputando che le condotte da costui serbate fossero connotate da dolo, data la sua piena consapevolezza della discrasia tra il ruolo formalmente attribuito ai suoi collaboratori e i compiti che effettivamente li impegnavano, del tutto differenti da quelli riportati nei rispettivi decreti di nomina.

Con riferimento alla quantificazione del danno, ritenendo sussistente, nella produzione dello stesso, il concorso colposo della struttura burocratica, ne imputava a quest'ultima la misura di un terzo, limitando l'apporto del Presidente ai restanti due terzi, pari ad euro 269.095,47.

Inoltre, in applicazione dell'art.1 *bis* della legge n.20/1994, il Giudice territoriale riteneva di dover scomputare dall'ammontare del risarcimento il risparmio di spesa conseguente alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, quantificato, per il triennio 2016-2019, in euro 210.000,00 (euro 70.000,00 annui).

Il Presidente De Luca veniva, perciò, condannato al pagamento, in favore della regione Campania, della somma di euro 59.095,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso la sentenza n. 175/2022, nei termini di legge, hanno interposto appello sia il Procuratore regionale per la Campania (principale) che il dott. Vincenzo De Luca (incidentale), il quale ha impugnato anche la sentenza-ordinanza n. 807/2021, deducendo i seguenti motivi di gravame.

Appello del Procuratore regionale (principale)

Il Procuratore regionale per la Campania impugna la sentenza n. 175/2022 con riferimento al capo relativo alla quantificazione del

danno da imputare al Presidente De Luca ritenendo che la decisione del Giudice di primo grado sia basata su di una motivazione erronea e perciò, non condivisibile.

Rileva il Procuratore che, l'art.1-*quinquies* della legge n. 20/1994 prevede la responsabilità solidale nel caso di soggetti che abbiano agito con dolo, per cui, attesa la contestazione al dott. De Luca di una condotta dolosa, non sarebbe possibile operare alcuna riduzione del danno da risarcire a seguito del concorso con altri soggetti, a maggior ragione se, come nel caso di specie, colposo. Sottolinea l'appellante che *“secondo giurisprudenza consolidata l'ipotetico concorso colposo introduce un addebito parziario in capo ai concorrenti agenti con colpa, che, però, resta a titolo sussidiario rispetto alla responsabilità del compartecipe a titolo doloso, sempre obbligato per l'intero importo del danno causato.”*

Sull'ulteriore abbattimento del danno in ragione dei risparmi conseguiti, il Procuratore regionale ritiene che il Giudice abbia errato nel sostenere che vi sia identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'*utilitas*.

Sottolinea, infatti, che la condotta illecita è da individuare nella modifica mirata degli artt. 7 e 12 del d.p.g.r.c. n. 37/2013 operata con il decreto presidenziale n. 59/2016 e dei collegati singoli provvedimenti di nomina: è, perciò, dall'intenzionale combinazione di questi atti ad essere derivati gli effetti dannosi, senza che siano rilevabili vantaggi per la collettività.

Le utilità, invece, scaturirebbero dall'applicazione del decreto presidenziale n. 59/2016 per aspetti esenti da qualsiasi contestazione di illiceità e rilevanza causale con il danno contestato, del tutto

indipendenti dall'ideazione delle fittizie posizioni di responsabilità. Osserva, inoltre che, se dalla riorganizzazione fossero conseguite maggiori spese, quest'ultime non sarebbero state incrementative del danno erariale e, nella stessa logica, non possono essere valutati gli eventuali risparmi per la riduzione dell'arrecato pregiudizio.

Conclude, quindi, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n. 175/2022 con integrale accoglimento della domanda di risarcimento formulata con l'atto introduttivo.

Appello del dott. Vincenzo De Luca (incidentale)

Con il **primo motivo** di gravame, l'appellante lamenta **l'erroneità, per difetto di motivazione, illogicità e travisamento della sentenza-ordinanza n. 807/2021** laddove essa ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 87 c.g.c.. A parere dell'appellante, sussisterebbe una distonia tra l'invito a dedurre e la citazione in riferimento ad elementi essenziali della contestazione, con conseguenze in termini di violazione del contraddittorio ed alterazione della corretta sequenza tra la fase pre-processuale istruttoria e la successiva decisione di instaurare il processo.

In particolare, nell'invito a dedurre si contesterebbe, all'odierno appellante, di aver preordinato un meccanismo normativo e amministrativo specificamente mirato all'obiettivo di sottrarre indebitamente denaro alle finanze pubbliche per assegnarle ad altri soggetti attraverso l'assegnazione di compiti del cui carattere fittizio si è pienamente consapevoli; mentre nell'atto di citazione, gli si contesterebbe di aver di aver assegnato ai quattro collaboratori mansioni non completamente corrispondenti all'effettivo carico di

lavoro, e ritenute perciò non sufficienti a giustificare l'importo dell'indennità riconosciuta e di aver previsto e attribuito un emolumento indebitamente e irragionevolmente parametrato ad una rilevante componente retributiva della superiore qualifica dirigenziale, svincolato dalle fasce e categorie economiche di appartenenza e dalla grandezza di compensi ai quali si sostituisce.

A parere dell'appellante, l'atto introduttivo del giudizio presenterebbe, quindi, modifiche che investono in modo, "*tutt'altro che marginale*", la *causa petendi* della contestazione, tanto da travalicare i limiti della precisazione della domanda e della semplice *emendatio libelli*, ponendo un problema di novità sostanziale del tema di indagine, di modificazione dei contenuti oggettivi della contestazione medesima.

Si sarebbe verificata, pertanto, una *mutatio libelli* che avrebbe riguardato la complessiva contestazione, quanto a profili sia di imputazione che di articolazione dei contenuti.

Con il **secondo motivo**, l'appellante lamenta **l'erroneità e l'infondatezza della sentenza n. 175/2022 nella parte in cui ha aderito alla prospettazione attorea in punto di sussistenza e di quantificazione del pregiudizio.**

La sentenza impugnata sarebbe carente ed erronea nella ricostruzione logica e giuridica dei fatti, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice, i quattro collaboratori del Presidente non erano meri autisti, ma componenti di un modello di Segreteria mobile nel cui ambito svolgevano compiti di responsabilità e di coordinamento operativo. Dato incontrovertibile, poi, sarebbe

l'intervento di ciascuno dei quattro, anche in materie loro non assegnate, a beneficio della intercambiabilità dei ruoli. Tale dato smentirebbe la tesi della Procura, accolta dal Giudice di *prime cure*, secondo cui l'equiparazione retributiva ad analoghi incarichi svolti presso le Segreterie degli Assessori e Presidenti di Commissioni regionali sarebbe fuorviante.

Peraltro, l'appellante ritiene che le dichiarazioni testimoniali avrebbero dato atto che le mansioni svolte erano tutt'altro che di scarsa complessità, ma presentavano elementi valutativi di significativa responsabilità, con una forte dimensione fiduciaria.

Le attività svolte dai quattro collaboratori, pertanto, risulterebbero perfettamente rispondenti a quelle tipiche del Responsabile di Segreteria nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione.

Con il terzo motivo il dott. De Luca censura la sentenza n. 175/2022 nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo.

L'appellante rileva, in primo luogo, che il Giudice non avrebbe tenuto in alcun conto le oscillazioni e perplessità dell'impostazione accusatoria sul punto, avendo il Procuratore regionale contestato tanto una condotta dolosa quanto gravemente colposa.

Osserva, inoltre, che non può contestarsi alcun dolo, ovvero la volontà dell'evento dannoso, quando tra l'espressione di una intenzione e la sua definitiva realizzazione, corrono complesse fasi procedurali in cui molti soggetti e molti uffici avrebbero potuto sollevare dubbi o porre problemi di legittimità. A parere

dell'appellante, il Giudice sarebbe piuttosto ricorso ad una sorta di presunzione di dolo della condotta, in virtù della mera posizione di vertice ricoperta.

Con il **quarto motivo e in subordine**, nell'ipotesi di conferma della impostazione accusatoria, l'appellante De Luca chiede la conferma delle parti della sentenza n. 175/2022, in cui si riconosce il concorso concausale dell'apparato burocratico regionale e la compensazione con i risparmi di spesa generati dalla riorganizzazione dell'Ufficio di segreteria.

Sul punto, contesta l'appello presentato dal Procuratore regionale stigmatizzando il tentativo di quest'ultimo di negare l'esistenza di uno stretto legame di contestualità temporale e funzionale tra il fatto asseritamente produttivo del danno e le conseguenze positive, in termini di risparmio di spesa, della riorganizzazione complessiva dell'Ufficio di Segreteria del Presidente.

Inoltre, ritiene errato valutare come nettamente prevalente il contributo causale del Presidente che avrebbe semplicemente rappresentato un'esigenza organizzativa non avendo né le competenze né il tempo di predisporre le modalità di realizzazione, definite, invero, da tutti gli uffici che hanno preso parte ai diversi procedimenti. A parere dell'appellante, sarebbe giusto invertire la ripartizione con l'attribuzione al medesimo di un contributo pari ad 1/3. Infine, rileva che in tale ultima ipotesi, la compensazione dell'importo del danno con quello del risparmio ottenuto a seguito della riorganizzazione dell'Ufficio comporterebbe un totale azzeramento del danno erariale.

Conclude, quindi:

- in via preliminare, per l'annullamento della sentenza-ordinanza n. 807/2021;
- nel merito, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 175/2022 dichiarando l'insussistenza della condotta antigiuridica e del danno;
- in subordine, per la riforma della sentenza n. 175/2022 applicando una diversa percentuale di addebito del danno più favorevole con completo azzeramento dello stesso.

La Procura Generale, in data 26 ottobre 2023, ha depositato la propria memoria conclusionale con la quale, oltre a condividere i motivi di doglianza del Procuratore regionale, ha replicato ai motivi di gravame prospettati dal dott. De Luca, sostanzialmente riportandosi a quanto affermato dal Giudice di primo grado, sui diversi punti. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'appello principale proposto dal Procuratore regionale e il rigetto di quello incidentale proposto dal dott. Vincenzo De Luca, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio.

Nell'approssimarsi della celebrazione della presente udienza, il Presidente De Luca, in data 13 novembre 2023, ha presentato ulteriori note con le quali ha sostanzialmente ribadito, sia pure in modo sintetico, i propri motivi di doglianza avverso la sentenza impugnata, nonché invocato l'applicazione dell'art. 21 del d.l. n.76/2020.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2023 le parti hanno illustrato le contrapposte tesi insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente le impugnazioni indicate in epigrafe (principale ed incidentale) devono essere riunite, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., in quanto esperite avverso la medesima decisione.

2. Il Collegio è chiamato ad esaminare, in via prioritaria, il motivo di gravame proposto dal dott. De Luca avverso la sentenza-ordinanza n. 807/2021 avente ad oggetto l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 87 c.g.c..

Il motivo di gravame risulta infondato.

L'eccezione in questione è stata motivata dall'appellante sul rilievo della asserita novità della contestazione posta a suo carico nell'atto introduttivo del giudizio rispetto a quanto prospettato nell'invito a dedurre. In particolare, si sostiene che integrerebbe *mutatio libelli* l'aver rivolto a carico del De Luca, con l'invito a dedurre, *"l'accusa di aver preordinato un meccanismo normativo e amministrativo specificamente mirato all'obiettivo di sottrarre indebitamente denaro alle finanze pubbliche per assegnarle ad altri soggetti attraverso l'assegnazione di compiti del cui carattere fittizio si è pienamente consapevoli"* per poi contestare, al medesimo, con l'atto di citazione *"di aver assegnato mansioni non completamente corrispondenti all'effettivo carico di lavoro e ritenute perciò non sufficienti a giustificare l'importo dell'indennità riconosciuta, e di aver previsto ed attribuito un emolumento <indebitamente e irragionevolmente parametrato ad una rilevante componente retributiva della superiore qualifica dirigenziale, svincolato dalle fasce e categorie*

economiche di appartenenza e dalla grandezza di compensi ai quali si sostituisce>”.

Come correttamente osservato dal Giudice di *prime cure*, in relazione alla richiamata modifica dell'originaria contestazione, va ravvisata una semplice *emendatio* della *causa petendi*, in quanto la Procura attrice si è limitata a modificare la descrizione del concreto comportamento che avrebbe originato il pregiudizio di cui è causa, senza che vi sia stata alcuna mutazione ontologica dei fatti costitutivi allegati alla domanda introduttiva.

La giurisprudenza di questa Corte dei conti, con indirizzo ormai consolidato (*ex multis*, Sezioni Riunite n. 7/QM/98, n. 14/QM/98, n. 1/QM/2005 e n. 1/QM/2007, Sez. II app. n. 682/2018, Sez. I app. n. 54/2020, Sez. III app. n. 320/2022 e Sez. I app. n. 88/2023) ha affermato che l'invito a dedurre è un atto di natura preprocessuale che assolve ad una duplice funzione: per un verso, di assicurare la massima completezza all'attività d'indagine della Procura regionale sotto il profilo fattuale e giuridico, per altro verso, di consentire all'indagato l'esposizione delle proprie difese, anche al fine di ottenere la definizione di detta fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi e comunque certi.

Tanto premesso, è principio altrettanto pacifico, in base alla citata giurisprudenza, l'esclusione della necessità di una totale corrispondenza tra l'invito a dedurre e la citazione, essendo ben possibile che dopo la notifica del primo atto preprocessuale possano essere acquisiti elementi probatori in aggiunta a quanto appurato nell'istruttoria che lo ha preceduto; elementi che possono indurre il

requirente a rivedere la posizione del presunto responsabile sotto tutti i profili e gli elementi essenziali della responsabilità amministrativa.

Peraltro, dovendo l'invito a dedurre svolgere una funzione di garanzia nei confronti dell'incolpato, lo stesso non può che logicamente contenere un'ipotesi di addebito esclusivamente finalizzata a far conoscere il nucleo essenziale della *causa petendi* e del *petitum* tipizzanti la fattispecie dannosa contestata con la citazione. Tale corrispondenza tra i due atti, tuttavia, non può essere interpretata in termini di identico contenuto, bensì, come chiarito dalla citata giurisprudenza, in termini di "*quadro generale*", al fine di assicurare che l'addebito risulti "*rispettato nella sua essenza tipica di modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata*". Tant'è che "*una citazione che fosse in tutto e per tutto vincolata al contenuto dell'invito finirebbe per snaturare la funzione dello stesso e renderlo, in sostanza, in tutto o in parte inutile o inutilizzabile*" (Corte dei conti, SS.RR. n.7/QM/98).

Ne consegue che la nullità della citazione possa ravvisarsi soltanto quando il suo contenuto "*decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi*" (Corte dei conti, SS.RR. n.7/QM/98).

Sul punto, è stato anche affermato che "*ne deriva pertanto che il procuratore regionale, che già dispone degli elementi essenziali della fattispecie, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, avendo un "danno" da comunicare al "presunto responsabile" non può poi esimersi dal formulare nell'atto di invito a dedurre la ipotesi di imputazione (che potrebbe muovere all'indagato con l'atto di citazione), la quale a questo punto del procedimento*

assumerà le sembianze di una provvisoria (essendo solo ipotizzata) azione e qualunque sia il modo in cui verrà espressa conterrà quegli elementi che definiscono il petitum e la causa petendi, se non come aspetti strutturali di un figura giuridica ben determinata come la citazione a giudizio, certamente come elementi descrittivi di un ipotetico futuro addebito per danno erariale” (Sez. II app., sent. n. 189/2005 richiamata in sent. n. 328/2019).

Alla luce di quanto sin qui esposto, questo Collegio non può, quindi, che concordare con il Giudice di primo grado, laddove costui, nella sentenza-ordinanza n. 807/2021, ha osservato che “...*, in relazione alla richiamata modifica all’originaria contestazione, va ravvisata una semplice emendatio della causa petendi (lecita ed ammissibile ai sensi dell’art. 183 c.p.c.) in quanto la Procura attrice si è limitata a variare (o comunque a modificare) la descrizione del concreto comportamento che avrebbe originato il rilevato pregiudizio, senza che vi sia stata mutazione ontologica dei fatti costitutivi allegati alla domanda introduttiva. Posto che la differenza tra le domande nuove e quelle modificate è da rinvenirsi nel fatto che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l’oggetto del giudizio, mentre le seconde non si aggiungono alle iniziali bensì si pongono rispetto a queste, in un rapporto di alternatività (C. Cass. SS.UU. Civ., n.12310/2015), unico limite alla modifica della domanda, che poi costituisce il vero discrimine tra ammessa emendatio libelli ed inammissibile mutatio libelli, è che l’originario elemento identificativo soggettivo delle condotte rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia eguale o collegata a quella dedotta in giudizio con l’atto introduttivo.*

Non v’è dubbio che, nella specie, permane l’univocità dei fatti sottesi all’azione erariale in quanto collegati all’indebita attribuzione ai collaboratori

personali del Presidente DE LUCA di un'indennità non spettante – in quanto parametrata a quella dirigenziale – viste le mansioni effettivamente svolte, di per sé non inquadrabili nel ruolo di Responsabili di Segreteria loro attribuito: ciò che è mutato, per effetto di mera specificazione, è la descrizione concreta del comportamento ritenuto causativo del danno contestato”.

Dal confronto tra l'atto di citazione e l'invito a dedurre emerge, infatti, che gli elementi essenziali della vicenda, indicati nell'invito a dedurre, e tutti gli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti all'esito delle deduzioni, sono rappresentati nell'atto di citazione che, di conseguenza, questo Collegio ritiene non affetto dalla nullità prevista dall'art. 87 c.g.c..

3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante De Luca censura la sentenza impugnata per aver qualificato in termini di danno erariale l'indennità corrisposta ai vigili - già in posizione di “comando” presso la segreteria dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente, e successivamente nominati responsabili - nella misura eccedente gli importi che sarebbero stati erogati ai medesimi anche prima della modifica apportata con l'introduzione del comma 6 all'art. 12 del d.p.g.r.c. n. 37/2013.

L'appellante, dopo aver premesso che il vertice politico ha la facoltà di preferire il modello di segreteria ritenuto più funzionale ed appropriato, sottolinea che la scelta discrezionale di predisporre una segreteria “mobile” risponderebbe all'impostazione dinamica che costui aveva inteso imprimere alla propria attività, facendosi coadiuvare da soggetti di propria fiducia, cui erano affidate, in via congiunta ed esclusiva, sia mansioni di responsabilità che meramente

organizzative della propria agenda, nonché di “filtro” nelle comunicazioni con altri soggetti.

La molteplicità dei compiti assegnati ai suddetti responsabili, a parere dell'appellante, giustificerebbe il trattamento economico maggiorato per il quale vi è stata condanna in primo grado.

Il motivo di gravame risulta non fondato.

Il Collegio deve, in primo luogo evidenziare, che il Giudice di *prime cure* non ha mai posto in dubbio che il vertice politico dell'amministrazione regionale, nell'esercizio discrezionale delle proprie prerogative, possa conformare il proprio ufficio di diretta collaborazione sulla base delle proprie esigenze.

Tuttavia, da un esame approfondito degli atti di causa ed in particolare da un'attenta valutazione circa la sussistenza, o meno, di una corrispondenza delle mansioni accertate con quelle individuate nei decreti di nomina, o comunque connotanti il ruolo di supporto al vertice politico in base alle pertinenti disposizioni regolamentari, è emerso, in modo evidente, che i vigili, nella qualità di responsabili della Segreteria particolare del Governatore, avevano continuato ad esercitare le stesse mansioni precedentemente espletate. (v. pagg.41-45 della sentenza).

Il Giudice di primo grado, peraltro, si è ampiamente soffermato a valutare le allegazioni delle parti e le dichiarazioni testimoniali autorizzate con la sentenza-ordinanza n. 807/2021 nonché i ruoli propri delle figure prese a parametro della presunta sperequazione concludendo che l'attività di “filtro” cui erano addetti i vigili non era riconducibile né ai compiti assegnati all'atto della nomina né a quelli

propri dei responsabili di altre segreterie particolari né, ancora, all'attività di supporto al vertice politico, quale delineata nelle disposizioni contenute all'art. 37 del regolamento n. 12 del 5.12.2011, recante l'"Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania" e all'art.3 del d.p.g.r.c. n. 37 del 4.02.2013 (v. pagg. 37-39 della sentenza).

Peraltro, osserva questo Collegio che la sostanziale omogeneità delle mansioni svolte da ciascuno dei quattro "responsabili" non integra, come sostenuto *ex adverso*, alcun valore aggiunto, ma dimostra, piuttosto, che l'attività concretamente svolta risultava ben diversa da quella prevista nei relativi decreti di nomina non trovando, quindi, alcuna giustificazione l'incremento dell'indennità disposta ai sensi del comma 6, dell'art.12 del d.p.g.r.c. n.37/2013 che, peraltro veniva già corrisposta a ciascuno dei predetti nella misura di cui al precedente comma 4 (euro 15.000,00 annui).

Atteso il quadro probatorio acquisito agli atti e del quale il Giudice territoriale ha dato ampio conto nella sentenza impugnata, questo Collegio non può che confermare che la corresponsione, in favore di ciascun ex vigile, nel periodo 10.03.2016-31.12.2019, dell'indennità nella misura di cui all'art.12, comma 6, del d.p.g.r.c. n. 37/2013 (euro 46.000,00 annui) anziché di 15.000,00 euro, giusta quanto disposto al comma 4, abbia prodotto un danno patrimoniale a carico della Regione Campania, pari a complessivi euro 403.643,21.

4. Con il terzo motivo di appello, il dott. De Luca censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha qualificato come dolosa la condotta al medesimo ascritta.

L'appellante sostiene, in primo luogo, che il percorso motivazionale posto alla base della decisione sarebbe inficiato da un'insanabile discrasia derivante dalla coesistenza del riconoscimento del dolo del Governatore regionale e dal rilievo attribuito al concorso concausale dell'apparato burocratico.

Deduce, inoltre, che un atteggiamento doloso presupporrebbe la cognizione e la volontà di arrecare un pregiudizio, elementi non dimostrati ed anzi smentiti dalle evidenze testimoniali agli atti. Invoca, infine, l'applicazione dell'art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020 che ha modificato il primo comma dell'art.1 della legge n. 20/1994.

Il Collegio ritiene il motivo di gravame meritevole di accoglimento esclusivamente nei termini che seguono.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che il richiamo, in ordine alla prova del dolo, all'art.21 del d.l. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 risulta privo di pregio: il riferimento all'innovazione normativa introdotta dal citato articolo che prevede l'inserimento dell'alinea "*la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*" all'art.1, comma 1, della legge n. 20/1994, è posto al di fuori delle limitazioni temporali di applicazione della stessa atteso che essa trova applicazione solo "*limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*".

La natura sostanziale della disposizione di cui all'art.21 del d.l. n. 76/2020, peraltro, è stata ribadita da numerose sentenze di questa Corte (*ex pluribus*, Sez. I app. n. 234/2020 e n. 255/2020) che confermano la inapplicabilità della disposizione a fattispecie dannose

verificatesi antecedentemente al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la condotta ascritta al dott. De Luca non può ritenersi caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, quanto piuttosto da quello della colpa grave.

Sul punto, si rileva che, come anche evidenziato dallo stesso appellante, è lo stesso Giudice che adattandosi alla prospettazione della Procura, ha talvolta parlato di comportamento colposo ed altre di condotta dolosa riconducendo quest'ultima alla semplice cognizione della scelta operata.

Deve, infatti, osservarsi che il Giudice territoriale, sembra contraddirsi laddove, dopo aver espresso la volontà di voler accogliere la domanda formulata dal Procuratore in via subordinata (con la quale si è contestata una condotta gravemente colposa), affermando che "*..., il Collegio reputa di poter ricollegare alla condotta del Pres. DE LUCA - in sostanziale accoglimento della domanda formulata dal requirente in via subordinata - la determinazione di due terzi dell'importo dannoso sopra indicato (pari ad euro 269.095,47), rinvenendo come imputabile al concorso colposo della struttura burocratica, la restante quota di un terzo di € 403.643,21.*" (pag. 49 della sentenza); ha poi concluso per "*..., la correttezza della prospettazione attorea, secondo cui il "Presidente DE LUCA [...] ha deciso di dare impulso alla modifica del regolamento con ragguardevole aumento dell'emolumento sostitutivo, ha provveduto alla scelta e all'attribuzione formale delle responsabilità ai quattro soggetti comandati e, infine, li ha diversamente utilizzati". In effetti, non ci si può*

esimere dal condividere quanto rilevato nel corso dell'odierna udienza dal P.M. D. Vitale, il quale ha rilevato la connotazione dolosa della (illecita) sussunzione nell'accezione di "Responsabili di segreteria" dei suoi collaboratori svolgenti il ruolo di "filtro" tra l'esterno e il medesimo Presidente, connotazione desumibile dalla circostanza che il Pres. DE LUCA era chiaramente consapevole della dissonanza esistente tra il ruolo formalmente attribuito ai suoi quattro più stretti collaboratori - e l'indennità conseguentemente erogata dal marzo 2016 in poi - rispetto ai compiti effettivamente svolti" (pag.55 della sentenza).

Orbene, è appena il caso di sottolineare che la semplice volontà di fare qualcosa non può ritenersi sufficiente a configurare una condotta dolosa, rendendosi, invece, necessaria quanto meno la piena consapevolezza dell'antigiuridicità della stessa.

Nel caso di specie, il danno patrimoniale di cui è causa, in realtà non è diretta conseguenza dell'aver scelto di riorganizzare gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione Campania, né dell'aver previsto un incremento della relativa indennità, parametrandola alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale (artt. 7 e 12 d.p.g.r.c. n. 37/2013) bensì l'aver nominato i predetti vigili Responsabili dei rapporti del Presidente con i diversi altri organismi regionali, senza che costoro, in concreto, svolgessero tali attività.

Dalla documentazione agli atti del giudizio emerge in modo evidente come l'intento dell'odierno appellante fosse quello di dotarsi di una segreteria "mobile" che fosse in grado di supportarlo nelle proprie attività in modo diretto ed efficiente facendo da "filtro" con

gli altri organismi istituzionali e di remunerare i propri stretti collaboratori nel modo che costui riteneva il più adeguato, anche in ragione della totale disponibilità dai medesimi assicurata e non certo quello di causare un ingiusto danno patrimoniale all'Amministrazione regionale.

Tuttavia, questo Collegio deve rilevare che le attività in concreto svolte dai quattro collaboratori, come correttamente affermato dal Giudice territoriale, non rispondevano a quelle tipiche dei ruoli di responsabilità e, per conseguenza, non trovava alcuna giustificazione la corresponsione, in favore dei predetti, dell'indennità in misura maggiore rispetto a quella fino ad allora percepita.

La responsabilità del Presidente De Luca è, perciò, quella di aver consentito che ai quattro collaboratori venisse corrisposta una indennità per così dire "maggiorata", senza che ricorressero i necessari presupposti; né costui, agendo con evidente colpa grave, in modo del tutto superficiale e poco avveduto, nonostante la lunga esperienza maturata ai vertici di una pubblica amministrazione, si è mai premurato di acquisire, in merito alla legittimità del proprio operato, il parere dei competenti organi tecnico-amministrativi, *in primis* quello del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria o del Direttore generale, convinto che la discrezionalità esercitata nella riorganizzazione della Segreteria personale potesse spingersi ad equiparare i propri collaboratori ai responsabili delle Segreterie degli Assessori o dei Presidenti delle Commissioni regionali, indipendentemente dall'attività da costoro concretamente svolta.

E' appena il caso di rammentare che la giurisprudenza contabile

è univoca e consolidata nel ritenere che *l'elemento psicologico della "colpa grave" sia delineabile quale "negligenza intollerabile" o "trascuratezza imperdonabile" ai propri doveri di servizio per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso*" (cfr. Sez. Abruzzo n. 376/2012) e che per integrare il requisito in questione deve ravvisarsi la *"ingiustificabile trascuratezza" dei propri doveri, la "negligenza imperdonabile", la "condotta inopinata e considerata"*, caratterizzata da un errore tale che nessun soggetto diligente l'avrebbe commesso (cfr. Sez. Abruzzo n. 53/2016).

Secondo consolidata giurisprudenza, il Giudice per accertare l'eventuale sussistenza della colpa grave è tenuto ad effettuare una doppia valutazione, individuando, da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime - in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l'affidamento per prevenire ed evitare il rischio del danno e, dall'altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento (cfr. Corte dei conti, Sez. II app. n. 637/2015).

Sulla base di tale doppia valutazione devono, quindi, essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano *"ex ante"* ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto

ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza (Corte conti, Sezioni riunite n. 56/1997).

In proposito, appare utile richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sez. II, app. n. 643/2014), del Consiglio di Stato (*ex multis*, sent. n. 1320/2013) e della Corte di Cassazione (*ex aliis*, sent. n. 16237/2013) che ha ormai da tempo, rimeditato la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, per approdare, conformemente anche alla dottrina e giurisprudenza sia civilistica che penalistica, ad una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si traduce in un giudizio di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa, che era possibile non assumere rispettando le norme cautelari, anche non scritte (frutto di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento, in una determinata situazione), regolanti la fattispecie concreta.

Secondo detta concezione normativa, occorre avere, altresì, riguardo, come parametro oggettivo della valutazione, alle caratteristiche dell'agente, le cui condotte devono conformarsi, più che al tradizionale e astratto riferimento, al parametro dell'*homo eiusdem professionis et conditionis*, ovvero al modello di soggetto che svolge paradigmaticamente una determinata attività.

Pertanto, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto *ex ante* ed in concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma

cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto, oltre che al parametro dell'agente modello, nel senso dianzi specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa).

Il Presidente De Luca, quindi, proprio in virtù della propria esperienza pluriennale di sindaco e di governatore regionale, avrebbe dovuto usare tutta la diligenza richiesta dal caso ed assicurarsi che le mansioni svolte dai quattro collaboratori fiduciari fossero tali da corrispondere, in concreto, a quelle di "responsabili" della Segreteria del Presidente, in modo che fosse legittima la corresponsione dell'indennità nella misura di cui all'art.12, comma 6 del d.p.g.r.c. n.37/2013.

Deve, perciò, ritenersi che, contrariamente a quanto affermato con la sentenza impugnata, la condotta serbata nella vicenda di cui è causa dal Presidente De Luca non sia connotata da dolo, bensì da mera colpa grave.

5. Con appello principale, il Procuratore regionale per la Campania ha, invece, censurato la sentenza n. 175/2022 con esclusivo riferimento ai criteri adottati per addivenire alla quantificazione del danno da porre a carico del Presidente De Luca, in particolare, *"nella parte in cui il riconosciuto danno di € 403.643,21 è ridotto nell'addebito al convenuto prima di un terzo, in considerazione di un concorso colposo, e poi a € 59.095,47, sottraendo l'ulteriore importo di euro 210.000,00, a titolo di vantaggi conseguiti"*.

La doglianza appare solo parzialmente meritevole di accoglimento.

Questo Collegio osserva, in via preliminare, che, diversamente da quanto operato dal Giudice di primo grado, laddove si ritenga sussistente un concorso di più soggetti nella produzione del danno, appare maggiormente rispondente a criteri logico-giuridici procedere prima alla corretta quantificazione del danno nel suo complesso e solo successivamente all'individuazione della quota parte da imputare a ciascun responsabile.

Premesso quanto sopra, il Collegio, in accordo con la censura mossa dal Procuratore regionale, ritiene che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione l'abbattimento del danno disposto dal Giudice territoriale in ragione del vantaggio conseguito all'amministrazione "*sotto l'aspetto del mancato esborso di somme legate alla corresponsione del trattamento economico delle figure non più operative*".

Al riguardo, giova evidenziare che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez.II, n. 605/2018, Sez. III, n. 128/2019 e Sez. I n. 241/2020 e n. 317/2020), il riconoscimento giudiziale della *compensatio lucri cum damno* risulta subordinato al riscontro della sussistenza di rigorosi presupposti, sostanzialmente in linea con quelli richiesti dall'istituto civilistico e conformati al contesto pubblicistico di riferimento, ovvero: l'effettività del vantaggio, la identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'*utilitas* e la corrispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione che se ne appropria.

Sul terreno processuale, la giurisprudenza ha altresì chiarito che i "vantaggi" conseguiti costituiscono fatti, da accertare con criterio *ex*

post, il cui onere probatorio, nell'*an* e nel *quantum* incombe sul convenuto in base al tradizionale riparto previsto dall'art.2697, comma 1, c.c., traducendosi in un'eccezione in senso proprio relativa a fatto di natura modificativa del diritto risarcitorio azionato in giudizio.

Ciò premesso, non si ravvisano nella fattispecie in esame i presupposti per l'applicazione dell'istituto della *compensatio* attesa la insussistenza di un'identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello della *utilitas* individuata dal Giudice di primo grado ovvero il risparmio di spesa (euro 210.000,00 nel triennio 2016/2019) che sarebbe conseguito dalla eliminazione di alcune *figure non più operative*" a seguito delle modifiche apportate con il decreto presidenziale n. 59 del 9.03.2016 alla composizione della "Segreteria del Presidente".

Come sopra già evidenziato, il danno a carico della Regione Campania è conseguito non dalla riorganizzazione della Segreteria del Presidente disposta con il decreto presidenziale n. 59 del 2016 né dalla previsione di una maggiore indennità da corrispondere ai Responsabili della stessa, bensì dalla circostanza che i quattro vigili urbani, cui formalmente erano state assegnate funzioni di Responsabili della Segreteria (decreti nn. 62, 63, 64 e 65 del 10 marzo 2016), in concreto, hanno svolto le funzioni di "*autisti del Presidente e - congiuntamente - di addetti a suo tramite, con varie modalità comunicative con l'esterno ampiamente inteso, in quanto tali non assimilabili a quelle svolte dai Responsabili di Segreteria dei Presidenti delle Commissioni Consiliari del Consiglio Regionale e degli Assessori della Regione Campania*" (v. pag.35

sentenza). Pertanto, ad essi non spettava la corresponsione dell'indennità ex art. 12, comma 6, del d.p.g.r.c. n. 37/2013 nella misura di euro 46.000,00 annui in luogo di quella, pari ad euro 15.000,00, prevista dalla disciplina applicabile fino alla vigilia del conferimento degli incarichi.

Non potendo trovare applicazione la *compensatio*, il danno prodotto a carico della Regione Campania deve ritenersi confermato nella misura pari ad euro 403.643,21, come contestato nella domanda iniziale.

Per quanto attiene, poi, all'imputazione del danno, invece, il Collegio ritiene di poter condividere le conclusioni del Giudice di *prime cure* il quale, in adesione all'assunto difensivo del convenuto, ha posto in evidenza il "concorso causale" dell'apparato burocratico, atteso che *"diverse figure dirigenziali o funzionariali hanno partecipato, con differenti compiti (predisposizione degli atti di attribuzione degli incarichi e di modifica del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione, verifiche e analisi di fattibilità, predisposizione di documenti contabili e di spesa, ecc...), alla realizzazione delle scelte che costituiscono l'oggetto del presente giudizio e nessuna di esse ha mai sollevato problemi o segnalato, anche solo ipoteticamente, la sussistenza di anomalie o irregolarità del procedimento o di alcune sue parti"*.

Tuttavia, stante l'iter procedimentale descritto nella sentenza impugnata che avrebbe consentito, in più occasioni, agli organi amministrativi di evidenziare e far rilevare l'illegittimità delle corresponsioni di cui è causa, questo Collegio ritiene di poter indicare l'apporto concausale dell'apparato burocratico alla produzione del

danno nella misura di tre quarti dell'importo dannoso complessivo sopra indicato (€ 302.732,41), rinvenendo come imputabile al Presidente De Luca la restante quota di un quarto pari ad **euro 100.910,80**.

Quanto, infine, alla doglianza del Procuratore regionale, secondo la quale il Giudice di *prime cure* avendo qualificato il comportamento del De Luca quale doloso, non avrebbe potuto operare alcuna riduzione dell'importo del danno in considerazione del concorso di altri soggetti alla sua produzione, è appena il caso di sottolinearne la sopraggiunta irrilevanza, atteso che, come sopra ampiamente argomentato, nel caso di specie, la condotta del dott. De Luca non può ritenersi connotata da alcun dolo, bensì da colpa grave con la conseguenza che non può trovare applicazione fra i corresponsabili il criterio della solidarietà, giusta quanto disposto dall'art.1-*quinques* della legge n. 20/1994.

6. In conclusione, per tutte le suddette motivazioni, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, gli appelli proposti dal Procuratore regionale per la Regione Campania (principale) e dal dott. Vincenzo De Luca (incidentale) vanno accolti parzialmente e, per l'effetto, deve ritenersi confermata integralmente la sentenza-ordinanza n. 807/2021 e riformata, nei termini sopra esposti, la sentenza n. 175/2022, del 17.02.2022, con condanna del dott. Vincenzo De Luca al pagamento della somma di euro 100.910,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei confronti della Regione

Campania.

Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Prima Centrale d'Appello definitivamente pronunciando sui giudizi iscritti al n. **59838** del ruolo generale, previa riunione degli stessi ai sensi dell'art. 184 c.g.c., accoglie parzialmente gli appelli promossi dal Procuratore regionale per la Campania e dal dott. Vincenzo De Luca e, per l'effetto,

dispone

la conferma della sentenza-ordinanza n. 807/2021 e la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 175/2022, del 17.02.2022, nei termini di cui in motivazione.

Spese di difesa compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24-30 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Carmela de Gennaro

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in segreteria il 25 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi